



Scheda Strumenti di Conciliazione

Titolo

Congedo di maternità

Ente erogatore

INPS

Descrizione servizio

Il servizio: Il congedo di maternità è un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, che viene riconosciuto alle lavoratrici dipendenti durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto. Il diritto al congedo e alla relativa indennità sono previsti anche in caso di adozione o affidamento di minori.

Il congedo di maternità, di norma, inizia due mesi prima della data presunta del parto e prosegue per i tre mesi successivi al parto, con una durata complessiva di cinque mesi. Tuttavia, nel caso in cui sia necessario, il periodo di astensione può riguardare periodi di gestazione antecedenti i due mesi che precedono il parto o proseguire per i tre mesi successivi al parto più i giorni non goduti, qualora la data effettiva avesse anticipato la data presunta. Nel caso di parto gemellare la durata del congedo di maternità non varia. Inoltre, è possibile adattare tempistiche e modalità del congedo in base ad esigenze specifiche in caso di:

- ricovero del neonato;
- interruzione di gravidanza;
- adozione o affidamento nazionale di minore;
- adozione o affidamento preadottivo internazionale.

Durante i periodi di congedo di maternità, la lavoratrice percepisce un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo mese di paga precedente il congedo.

Chi può accedervi: Il congedo di maternità spetta a:

- lavoratrici dipendenti assicurate all'INPS anche per la maternità, comprese le lavoratrici assicurate ex IPSEMA;
- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
- lavoratrici disoccupate o sospese, entro 60 giorni dall'ultimo giorno di lavoro;
- lavoratrici agricole iscritte negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari, con 26 contributi settimanali nell'anno precedente all'inizio del congedo di maternità o 52 contributi settimanali nei due anni precedenti;
- lavoratrici a domicilio;
- lavoratrici LSU o APU;
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.

La normativa: Il congedo di maternità è uno strumento previsto dal Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D. Lgs. 151/2001, aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 26 agosto 2017, n. 179 e dalla L. 22 maggio 2017, n. 81.

Come Aderire

La domanda va inoltrata prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Prima dell'inizio del periodo di congedo di maternità, la lavoratrice deve inviare all'Inps il certificato medico di gravidanza. Inoltre, la lavoratrice deve comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro 30 giorni dal parto.

La domanda di congedo di maternità può essere presentata:

- online all'INPS attraverso il servizio dedicato;
- attraverso il Contact Center telefonando ai numeri 803 164 o 06 164 164;
- attraverso enti di patronato e intermediari dell'Istituto.

Link

<https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50586>

